



RAFFAELE CADIN\*

## PETROL-REGIMI (*ET SIMILIA*) IN VIA DI ESTINZIONE

SOMMARIO: 1. Dalla decolonizzazione alla *destatalizzazione* passando per la globalizzazione: premesse metodologiche per il “ritorno alla realtà”, in un quadro sistematico, degli studi giuridici in materia. – 2. La genesi della *destatalizzazione*: il ruolo centrale delle “guerre del petrolio”, ovvero della globalizzazione predatoria. – 3. L'autodeterminazione dei popoli, quale principio universale, unitario e di applicazione generale, nella sua funzione sistemica di antidoto giuridico alle conseguenze negative della globalizzazione.

1. *Dalla decolonizzazione alla destatalizzazione passando per la globalizzazione: premesse metodologiche per il “ritorno alla realtà”, in un quadro sistematico, degli studi giuridici in materia*

La proliferazione dell'implosione di Stati travolti da conflitti ed interferenze di ogni genere e la simultanea e paradossale affermazione di uno Stato “terrorista” che ripudia il diritto internazionale e cerca la sua legittimazione in fattori religiosi sono eventi paradigmatici di un cambiamento epocale al quale può essere dato il nome di *destatalizzazione*.

Si tratta di un fenomeno complesso e articolato che presenta elementi di continuità (pochi) e di rottura (numerosi) con i precedenti periodi della decolonizzazione e della globalizzazione e che deriva dalla più generale crisi dello Stato e del concetto di sovranità determinata dalla sempre maggiore interdipendenza dei rapporti e delle relazioni internazionali. Per un verso, la *destatalizzazione* porta alle estreme conseguenze politiche (e militari) la negazione dell'autodeterminazione economica ai Paesi sorti in seguito al processo di decolonizzazione che è stato uno dei tratti tipici più discutibili del fenomeno della globalizzazione. Per l'altro, essa è il risultato del fallimento del tentativo globalizzante di imporre anche *manu militari* valori contrabbandati per universali, ma in realtà funzionali alle concezioni e agli interessi dei Paesi occidentali (si pensi alla declinazione meramente formale della democrazia intesa come “democrazia rappresentativa”, ma anche all'affermazione dei diritti civili e politici e dei diritti di proprietà e delle libertà economiche

---

\* Professore associato di Diritto internazionale, Sapienza Università di Roma.

delle persone fisiche e giuridiche in contrapposizione alla marginalizzazione dei diritti collettivi e dei diritti economici e sociali).

Nella massima sintesi, si può quindi osservare che *prima* la globalizzazione ha determinato l'accaparramento delle risorse dei Paesi poveri (*rectius ... impoveriti*) attraverso un liberismo selvaggio e senza regole o, nei casi di petrol-regimi resistenti, tramite l'uso strumentale di guerre dichiarate "umanitarie", e *poi* ha miseramente fallito nel tentativo di imporre una *governance* occidentale ai protettorati economici di fatto instaurati generando quella situazione di anarchia, caos e disordine nelle relazioni inter/intra statali che è appunto inquadrabile nel concetto di *destatalizzazione*.

Il fatto innovativo, che consente di parlare della nascita di una nuova fase, è facilmente rilevabile attraverso la constatazione che oggi la *destatalizzazione* costituisce la dinamica prevalente delle relazioni internazionali con un impatto innegabile sul diritto internazionale. In altri termini, da fattore dipendente da particolari circostanze geopolitiche/economiche (ad esempio, la ricchezza di petrolio e di altre risorse naturali di determinati Stati o regioni che hanno generato le "guerre del petrolio", più avanti oggetto di approfondimento) la *destatalizzazione* è diventata sempre più un fattore indipendente, generale e sistemico delle relazioni internazionali.

Come può altrimenti essere qualificato un fenomeno che ha portato negli ultimi anni al fallimento o alla distruzione/destabilizzazione di una decina di Stati (Somalia, Sudan, Iraq, Siria, Libia, Yemen, Ucraina, Afghanistan ... per limitarci ai casi più conosciuti) coinvolgendo intere regioni come il Medio Oriente e l'Africa settentrionale ed orientale? È possibile continuare a negare la sua valenza generale anche sul piano strettamente giuridico quando praticamente non esiste un istituto o un regime del diritto internazionale (il divieto dell'uso della forza, la legittima difesa, il divieto di interferenza negli affari interni, il principio di integrità territoriale, il principio dell'*uti possidetis juris*, il principio di autodeterminazione, la responsabilità internazionale, la soggettività internazionale, ecc.) ad essere stato investito e messo pesantemente in crisi dalla destatalizzazione dei rapporti internazionali? La metastasi per eccellenza di questo fenomeno, lo Stato Islamico, ovvero una entità terroristica pseudoreligiosa che rifiuta e non ha confini territoriali, può essere forse inquadrata nel diritto internazionale alla stregua di un qualsiasi partito insurrezionale o addirittura di uno Stato?

Di fronte a mutamenti di tale portata, quello che conta è il metodo. Il giurista deve *per una volta* abbandonare i formalismi, le ipocrisie, gli *escamotages*, le argomentazioni strumentali, le narrative dominanti, le rappresentazioni mediatiche (in una parola, gli ... attrezzi del mestiere) e tornare alla realtà per farne oggetto di interpretazione sistematica. Deve correre il rischio di essere accusato di determinismo o finanche di eresia, ma non quello di dar vita a costruzioni giuridiche lontane anni luce dalle dinamiche fattuali di riferimento. In secondo luogo, e di conseguenza, è necessario riconoscere la portata del mutamento, le sue origini e le sue conseguenze sistemiche e non limitarsi ad individuare gli errori politici commessi, le violazioni perpetrate del diritto internazionale e le conseguenti responsabilità con riferimento ai singoli accadimenti scollegati dal contesto che li ha resi possibili e dalle logiche prevalenti che li hanno co-determinati.

Per esemplificare cosa si intende con questo approccio basato sul "ritorno alla realtà", l'utilizzo di concetti quali "transizione democratica", "riconciliazione nazionale", "*state building*", "dimostrazioni pacifiche", "primavera araba" o altro per rappresentare situazioni conflittuali e/o di anarchia diffusa che hanno determinato la distruzione di uno Stato o ne mettono in discussione l'esistenza non deve avere cittadinanza nella comunità

scientifico. Lo stesso dicasi per le giustificazioni giuridiche o politiche addotte da Stati più o meno “volenterosi” (invariabilmente, la responsabilità di proteggere, l'intervento umanitario o finanche l'autodeterminazione democratica) per offrire legittimità ad interventi militari aventi finalità chiaramente ascrivibili alla geopolitica, ad interessi economici o al “cambio di regime”, che devono essere chiamati con il loro nome giuridico: aggressioni militari.

Né questa attenzione alle radici fattuali del diritto può essere confusa con una abdicazione del diritto internazionale nei confronti della geopolitica o addirittura del determinismo geografico (la tanto di moda “rivincita della geografia” sulle pretese globalizzanti<sup>1</sup>). Non si tratta di rinunciare al mondo delle idee (giuridiche) per quello dei fatti, ma semplicemente di costruire interpretazioni sistematiche della realtà sulla base della coscienza giuridica della comunità internazionale e non *al servizio*, più o meno consapevole, degli interessi delle grandi potenze occidentali.

Alla luce delle premesse metodologiche appena illustrate, nel prosieguo del contributo si cercherà prima di individuare i fattori che hanno originato il fenomeno della *destatalizzazione* attraverso il ricorso alla linea ricostruttiva rappresentata dalle “guerre del petrolio” e poi di proporre un approccio giuridico finalizzato al suo depotenziamento incentrato su una rivisitazione/rivalutazione del principio di autodeterminazione dei popoli. I limiti del presente lavoro impongono di dare alla trattazione che segue una finalità circoscritta alla presentazione di ipotesi generali di ricerca, mentre si rinvia a studi futuri l'elaborazione compiuta e la dimostrazione definitiva delle relative teorie.

## 2. La genesi della destatalizzazione: il ruolo centrale delle “guerre del petrolio”, ovvero della globalizzazione predatoria

Le “guerre del petrolio” hanno avuto convenzionalmente inizio con l'enunciazione della *dottrina Carter* in occasione dell'Indirizzo sullo Stato dell'Unione del Presidente degli Stati Uniti del 23 gennaio 1980:

*«The region which is now threatened by Soviet troops in Afghanistan is of great strategic importance: It contains more than two-thirds of the world's exportable oil. The Soviet effort to dominate Afghanistan has brought Soviet military forces to within 300 miles of the Indian Ocean and close to the Straits of Hormuz, a waterway through which most of the world's oil must flow. The Soviet Union is now attempting to consolidate a strategic position, therefore, that poses a grave threat to the free movement of Middle East oil.*

*This situation demands careful thought, steady nerves, and resolute action, not only for this year but for many years to come. It demands collective efforts to meet this new threat to security in the Persian Gulf and in Southwest Asia. It demands the participation of all those who rely on oil from the Middle East and who are concerned with global peace and stability. And it demands consultation and close cooperation with countries in the area which might be threatened.*

---

<sup>1</sup> R. KAPLAN, *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate*, New York, 2012.

*Meeting this challenge will take national will, diplomatic and political wisdom, economic sacrifice, and, of course, military capability. We must call on the best that is in us to preserve the security of this crucial region.*

*Let our position be absolutely clear: An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America, and such an assault will be repelled by any means necessary, including military forces*<sup>2</sup>.

Detta dottrina è fondata su una tanto evidente quanto brutale equiparazione tra le riserve petrolifere del Medio Oriente, gli interessi vitali degli Stati Uniti e il ricorso all'uso della forza militare. Stupisce, ma si tratta di sfumature apparentemente non rilevanti, che a pronunciare un discorso così realista che non si trincerava dietro ad alcuna giustificazione a carattere giuridico o politico (a parte il riferimento generico a «*[a]n attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region*») sia stato un Presidente statunitense universalmente conosciuto per l'impegno nel promuovere la causa dei diritti umani tanto da essere stato insignito nel 2002 del Premio Nobel per la pace «*for his decades of untiring effort to find peaceful solutions to international conflicts, to advance democracy and human rights, and to promote economic and social developments*»<sup>3</sup>.

Paradossi a parte, l'elemento nuovo contenuto nella *dottrina Carter* non è certamente la qualificazione dell'"oro nero" medio-orientale quale interesse vitale degli Stati Uniti, affermazione che risale alla seconda guerra mondiale, ma la volontà di ricorrere all'uso della forza per garantire la sicurezza energetica degli Stati Uniti attraverso il controllo delle risorse petrolifere della regione. Anche se nella *dottrina Carter* la deriva militarista è abilmente inquadrata nella logica della guerra fredda come reazione all'invasione sovietica dell'Afghanistan, in realtà la svolta è stata determinata da dinamiche assai più profonde e durature. Se, infatti, la presa di Kabul da parte dell'Armata Rossa è stata semplicemente l'occasione per enunciare la dottrina, la ragione decisiva che spiega la sua formulazione è stata la rivoluzione khomeinista in Iran nel 1979 che ha messo in crisi la tradizionale politica di sostegno ai regimi autocratici del Medio Oriente fondata sulla fornitura di ogni tipo di armamenti militari in cambio della sicurezza energetica a prezzi stabili.

È stata la cacciata dello Scià Reza Pahlevi da parte della rivoluzione islamica a costituire la svolta epocale che ha fatto emergere la consapevolezza che i regimi autoritari della regione non erano più in grado di garantire la sicurezza energetica degli Stati Uniti e che era dunque necessario un intervento militare dell'iperpotenza per assicurare a quest'ultima il controllo delle riserve petrolifere del Golfo Persico. Non a caso, in seguito allo scoppio della guerra Iran/Iraq, il nuovo Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, si affrettò a precisare, nell'ottobre del 1981, che gli Stati Uniti erano pronti ad intervenire militarmente per proteggere l'Arabia Saudita, chiarendo che la *dottrina Carter* avrebbe trovato applicazione non solo nel caso di interventi esterni, ma anche in quello di minacce alla stabilità interna della regione (*corollario Reagan alla dottrina Carter*)<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Disponibile in rete all'indirizzo: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=33079>

<sup>3</sup> Disponibile in rete all'indirizzo: [http://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/peace/laureates/2002/](http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2002/)

<sup>4</sup> Nota, tuttavia, l'abile tentativo di affermare una netta discontinuità giuridica tra le due dichiarazioni operato da W.M. REISMAN, *Critical Defense Zones and International Law: The Reagan Codicil*, in *Am. Jour. Int. Law*, 1992, p. 589 ss., pp. 590-591: «*On October 1, 1981, President Reagan issued statements that the White House promptly characterized as "The Reagan Codicil to the Carter Doctrine". In response to a question, the President said, ". . . Saudi Arabia we will not permit to be an Iran". In clarification, the President added that "in Iran I think the United States has to take some responsibility for what happened". Immediately afterwards, a White House aide explained to the New York Times that "the President was now pledging to support the Saudi monarchy against internal as well as external threats". That sense was confirmed some 2 weeks later in remarks made by the President to a luncheon meeting of media editors. The Reagan codicil, thus,*

È facile individuare in questo scenario il punto iniziale di una *escalation* militare, sia in termini di intensità dell'intervento statunitense (prima indiretto o per interposta persona, poi diretto e culminato in vere e proprie occupazioni militari) che sotto il profilo della debolezza delle argomentazioni giuridiche addotte per giustificarlo (interpretazioni sempre più forzate e discutibili della legittima difesa fino a farla diventare un simulacro dell'aggressione militare), che ha generato una situazione di guerra permanente nel Golfo Persico, via via ramificatasi nelle regioni circostanti (in Afghanistan e oggi in Siria), da ultimo degenerata nella *destatalizzazione* della regione e nell'affermazione del Califfato Nero.

Se quello appena sommariamente descritto rappresenta per antonomasia il paradigma delle “guerre del petrolio” e delle loro conseguenze destabilizzanti, e forse anche il loro nucleo originario, a nostro parere detto concetto deve essere inteso in senso più ampio in collegamento con il fenomeno della globalizzazione predatoria, ossia dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali dei Paesi poveri a vantaggio delle multinazionali dei Paesi sviluppati, spesso con la complicità degli stessi regimi dei Paesi in via di sviluppo. Nell'ambito di questo modello strutturale di applicazione generale, il ricorso all'intervento militare diretto da parte degli Stati Uniti e delle altre Potenze Occidentali non rappresenta la regola, ma l'eccezione determinata dalla rilevanza delle risorse naturali disponibili (leggi: petrolio) e/o dalla resistenza opposta dal Paese interessato alla perdita della propria autodeterminazione economica in ossequio alle dinamiche globalizzanti (e, in questo senso, il caso dell'intervento militare in Libia *docet*). Tuttavia, anche la “regola” (ossia il sistema ordinario di sfruttamento delle risorse da parte delle multinazionali) è caratterizzata dalla somministrazione di violenza economica, sociale ed ecologica nei confronti delle popolazioni locali (in particolare, dei popoli indigeni), che genera quello che può essere definito “sviluppo negativo” (in quanto insostenibile già per le generazioni presenti) e crea le condizioni per la nascita di ogni tipo di conflitto a carattere interno o misto.

Nel senso indicato, la letteratura scientifica in materia di studi sullo sviluppo ha evidenziato fin dagli anni novanta del secolo scorso l'emergere del fenomeno del “resource curse” (ovvero della “maledizione delle risorse”): il paradosso secondo il quale i Paesi ricchi di risorse naturali godono di uno sviluppo economico di gran lunga inferiore rispetto a quello dei Paesi che ne sono sprovvisti<sup>5</sup>. Più nello specifico per la tematica di interesse nel presente contributo, numerosi studi hanno evidenziato una forte correlazione statistica tra l'abbondanza di risorse naturali in un Paese e lo scoppio al suo interno di conflitti per il controllo del loro sfruttamento e l'allocatione delle ricchezze generate dalla loro commercializzazione<sup>6</sup>. Il binomio patologico “risorse/conflitti” non si realizza soltanto nella forma classica del separatismo armato delle regioni in cui sono localizzate le risorse naturali, più o meno alimentato da entità esterne, che può avere come esito la *destatalizzazione* (come, da ultimo, dimostra il caso della secessione del Sud Sudan dal Sudan, se si considera che il “nuovo” Stato è stato fin dalla sua formazione sconvolto da guerre intestine che hanno provocato immani tragedie umanitarie), ma anche in nuove

---

*is qualitatively different from the Carter doctrine and other lawful applications of CDZ; it purports to extend the conception of CDZ from one of concern with external alignments and alliances of states in regions critical to national defense to a prerogative of active intervention and suppression of popularly demanded internal change in favor of a particular local elite. Legally, it is a most dubious expansion of CDZ. Politically, it is in the melancholy tradition of King Canutes.*

<sup>5</sup> R. AUTY, *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, London, New York, 1993.

<sup>6</sup> I. BANNON, P. COLLIER (eds), *Natural Resources and Violent Conflict: Options and Actions*, World Bank, Washington D.C., 2003.

forme di conflitto che hanno come vittime i soggetti perdenti della globalizzazione e che determinano la distruzione dell'ambiente naturale. Tali conflitti sono stati efficacemente definiti "guerre ecologiche" da Ken Saro-Wiwa il leader del popolo degli Ogoni giustiziato nel 1995 dalla dittatura militare nigeriana:

«Dopo la scoperta del petrolio nell'area, nel 1958 [gli Ogoni] sono stati le vittime di una micidiale guerra ecologica in cui non è stato sparso sangue, nessun osso è stato spezzato e nessuno è stato mutilato. La gente muore a ogni istante. Uomini, donne e bambini sono a rischio; le piante, gli animali e i pesci sono devastati, l'aria e l'acqua sono avvelenate e, alla fine, la terra muore. Oggi Ogoniland è stata ridotta ad una terra desolata. ... Per una compagnia petrolifera multinazionale, la Shell, sottrarre oltre 30 miliardi di dollari al piccolo popolo senza difesa degli Ogoni, senza dare in cambio niente se non degradazione e morte è un delitto contro l'umanità»<sup>7</sup>.

Ecco dunque che la globalizzazione predatoria, anche quando non si manifesta nella sua forma (giuridicamente) più brutale dell'intervento militare diretto/indiretto dei Paesi Occidentali, è generatrice in senso più ampio delle "guerre del petrolio" che destabilizzano gli Stati ricchi di risorse naturali attraverso il loro progressivo impoverimento socio-economico, la distruzione dell'ambiente, la nascita di conflitti interni tra i popoli autoctoni che ne costituiscono la popolazione, determinando nel medio-lungo periodo, soprattutto negli Stati multinazionali, le condizioni per quella che abbiamo definito la *destatalizzazione*.

Né è possibile immaginare che il diritto internazionale possa disinteressarsi di queste dinamiche strutturali sia perché, in linea generale e secondo la prospettiva tradizionale, esse negano di fatto l'autodeterminazione economica dei Paesi in via di sviluppo sotto il profilo dell'esercizio della sovranità permanente sulle risorse naturali, sia perché, nello specifico e secondo una logica giuridica più avanzata, si concretizzano nella violazione di diversi diritti collettivi appartenenti ai popoli autoctoni nel quadro di una sorta di colonizzazione "interna" di seconda generazione determinata da un connubio affaristico di interessi tra gli stessi regimi dei Paesi poveri e le imprese multinazionali. In altri termini, l'inquadramento sistemico di questa situazione nell'ambito del diritto internazionale dipende dalla concezione accolta del principio di autodeterminazione ed è quindi a questa tematica che dedicheremo il paragrafo conclusivo del presente contributo anche nell'ottica di proporre una governance della globalizzazione che depotenzi il rischio della sua degenerazione nelle "guerre del petrolio" e, di conseguenza, nella *destatalizzazione*.

### 3. *L'autodeterminazione dei popoli, quale principio universale di applicazione generale, nella sua funzione sistemica di antidoto giuridico alle conseguenze negative della globalizzazione*

Iniziamo con un flusso di pensieri e quesiti apparentemente senza ordine. Corsi e ricorsi storici e giuridici: l'autodeterminazione dei popoli ancora al centro dei discorsi sulla globalizzazione, ma la questione non era stata risolta una volta per tutte dalla decolonizzazione e dalla conseguente nascita di un centinaio di Paesi di nuova indipendenza? Veri e propri paradossi o supposti tali: com'è possibile pensare che l'autodeterminazione possa costituire un antidoto giuridico al fenomeno della

<sup>7</sup> Discorso di Ken Saro-Wiwa citato in D. LITVIN, *Gli imperi del profitto. La globalizzazione e la responsabilità delle multinazionali*, Milano, 2007, p. 316.

*destatalizzazione* se da sempre essa viene considerata la principale minaccia proprio all'integrità territoriale degli Stati e allo scorrere ordinato e pacifico delle relazioni internazionali? Problemi definitivi: qual è la definizione di popolo accolta nel diritto internazionale? Dubbi amletici: anche ammettendo che l'autodeterminazione trovi applicazione ai popoli indigeni all'interno di uno Stato, cosa succede nel caso in cui dal suo concreto esercizio discendano delle violazioni dei diritti umani dei membri della comunità interessata? In altri termini, come conciliare la dimensione funzionale/procedurale del principio di autodeterminazione, che costituisce la ragione ultima della sua applicabilità universale, con la dimensione valoriale/sostanziale dei diritti umani che sono universali per definizione?

Chi scrive non ha ancora maturato una risposta sicura e definitiva a questi ed altri quesiti in materia di autodeterminazione, ma ritiene che la loro soluzione debba logicamente e necessariamente passare per la sua affermazione quale principio universale, unitario e di applicazione generale nel diritto internazionale sulla base dei seguenti punti:

a) il principio di autodeterminazione è applicabile a tutti i popoli, nessuno escluso, nella sua dimensione politica, economica e culturale;

b) detto principio non va confuso con il diritto all'indipendenza che il diritto internazionale riconosce ai popoli soggetti a dominio coloniale, razzista e straniero;

c) può avere utilità descrittiva, ma è discutibile sotto il profilo scientifico e soprattutto ha gravi conseguenze sistematiche la posizione che cerca di rappresentare giuridicamente i due punti precedenti facendo riferimento alla dialettica tra autodeterminazione "esterna" ed "interna", sia per negare la rilevanza di quest'ultima nel diritto internazionale, sia per circoscriverla alla tematica dei diritti umani in uno Stato democratico;

d) infatti, l'autodeterminazione dei popoli in quanto principio unitario ed universale non può essere assimilato alla democrazia, quest'ultima costituendone soltanto uno dei risultati possibili nell'ambito delle scelte politiche di un popolo;

e) infine, il principio in esame non soltanto è inquadrabile nei diritti umani, più precisamente nei diritti collettivi di libertà, ma costituisce il presupposto per l'esercizio effettivo di ogni altro diritto fondamentale in virtù della sua natura funzionale/procedurale.

È chiaro che nella configurazione proposta il principio di autodeterminazione dei popoli, una volta affrancato dalla sua identificazione con il diritto all'indipendenza che deriva dal periodo della decolonizzazione<sup>8</sup> e dalla sua assimilazione con il diritto alla democrazia figlia delle ansie globalizzanti del pensiero politico e giuridico occidentale, diventa la chiave di volta per depotenziare la globalizzazione predatoria e la stessa *destatalizzazione* nel quadro di una *governance* dei Paesi multinazionali ricchi di risorse naturali che considera la pluralità dei, e la diversità tra i, popoli non più come una minaccia alla sicurezza e all'integrità dello Stato, ma come una fonte di ricchezza politica, economica e culturale che deve essere tutelata sia da aggressioni esterne che da abusi interni.

A conferma della narrativa giuridica in esame è richiamabile la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, il primo strumento internazionale che afferma e

---

<sup>8</sup> Punto chiaramente illustrato da G. GUARINO, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli, 1984, pp. 14-15, nell'opera di riferimento degli studi italiani in materia di autodeterminazione, quando afferma: «il tema dell'autodeterminazione non riguarda unicamente problemi di natura coloniale (ché anzi, di problemi del genere si comincia a parlare seriamente solo a ridosso della seconda guerra mondiale, e successivamente in sede NU) ma per lo più problemi di natura nazionale».

considera giustiziabili i diritti collettivi di libertà e solidarietà<sup>9</sup>, e soprattutto la recente prassi giurisprudenziale della Commissione africana che non si è limitata ad escludere la possibilità di invocare il diritto di secessione nell'ambito del principio di autodeterminazione dei popoli, ma ha capovolto concettualmente il problema affermando che «*racial and ethnic diversity on the continent contributes to the rich cultural diversity which is a cause for celebration. Diversity should not be seen as a source of conflicts*»<sup>10</sup> per arrivare a rigettare la posizione tradizionale secondo cui «*the "right of a people" in Africa can be asserted only vis-à-vis external aggression, oppression or colonisation*» e ad abbracciare la visione più attuale fondata sull'assunto che «*the African Charter was enacted by African States to protect human and peoples' rights of the African peoples against both external and internal abuses*»<sup>11</sup>.

Del resto, proprio il caso degli Ogoni<sup>12</sup>, prima citato quale esempio paradigmatico di globalizzazione predatoria delle risorse petrolifere, è stato oggetto di una decisione rivoluzionaria dell'ottobre 2001 della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli che ha accertato che la Nigeria aveva violato non soltanto numerosi diritti individuali (dal diritto alla vita al diritto alla salute), ma anche diversi diritti collettivi dell'etnia degli Ogoni (oltre al diritto ad un ambiente soddisfacente favorevole allo sviluppo, quello a disporre liberamente delle proprie risorse e ricchezze naturali che corrisponde all'autodeterminazione economica) consacrati dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Da questa decisione della Commissione africana emerge quindi una visione innovativa fondata sulla indivisibilità, interdipendenza e giustiziabilità di tutti i diritti umani che appare idonea, almeno nelle situazioni più gravi inquadrabili nelle "guerre del petrolio", a promuovere la tutela di quei diritti appartenenti ai soggetti "perdenti" nel processo di globalizzazione che quasi inevitabilmente hanno una dimensione socio-economica e una proiezione collettiva.

Nella stessa prospettiva, a dimostrazione che non si tratta di una posizione circoscritta al sistema africano di protezione dei diritti umani, va letta la recente ed importante sentenza del giugno 2012 della Corte interamericana dei diritti dell'uomo nel caso del *Popolo indigeno Kichwa de Sarayaku*<sup>13</sup>, anch'esso relativo ad un disastro ambientale causato dall'estrazione di petrolio, questa volta nella foresta amazzonica dell'Ecuador, perpetrato dalla multinazionale statunitense Texaco che operato *in loco* fino al 1990 con la complicità del regime ecuadoriano dell'epoca e in dispregio di qualsiasi standard internazionale. Questo caso è particolarmente significativo perché la Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo, a differenza di quella africana, non sancisce espressamente i diritti collettivi dei popoli. Tuttavia, la Corte ha affermato che se «*en anteriores oportunidades, en casos relativos a comunidades o pueblos indígenas y tribales el Tribunal ha declarado violaciones en perjuicio de los integrantes o miembros de las comunidades y pueblos indígenas o*

<sup>9</sup> Per un approfondimento, ci sia consentito di rinviare a R. CADIN, *We have an african dream : sviluppi istituzionali e giurisprudenziali del sistema africano di protezione dei diritti umani e dei popoli*, in *Federalismi – Focus Diritti Umani*, n. 19, del 25/09/2013, pp. 1-30, in particolare p. 22 ss.

<sup>10</sup> Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, decisione del 27 maggio 2009 sulla Comunicazione 279/03-296/05, *Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Sudan*, par. 221.

<sup>11</sup> *Ibidem*, par. 222.

<sup>12</sup> Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, decisione del 27 ottobre 2001 sulla Comunicazione 155/96, *Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria*.

<sup>13</sup> Corte interamericana dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 giugno 2012, *Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador*.

tribales», nel caso in esame «*puesto que los pueblos y comunidades indígenas o tribales, cohesionados por sus particulares formas de vida e identidad, ejercen algunos derechos reconocidos por la Convención desde una dimensión colectiva, la Corte señala que las consideraciones de derecho expresadas o vertidas en la presente Sentencia deben entenderse desde dicha perspectiva colectiva*»<sup>14</sup>.

Assai rilevante è anche il passaggio che segue, in cui ben emerge, tra le righe delle violazioni formalmente addebitate all'Ecuador, il mancato rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli:

«*El Estado, al no consultar al Pueblo Sarayaku sobre la ejecución del proyecto que impactaría directamente en su territorio, incumplió sus obligaciones, conforme a los principios del derecho internacional y su propio derecho interno, de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que Sarayaku participara a través de sus propias instituciones y mecanismos y de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que incidían o podían incidir en su territorio, vida e identidad cultural y social, afectando sus derechos a la propiedad comunal y a la identidad cultural*»<sup>15</sup>.

Si può quindi concludere, anche alla luce delle dinamiche costituzionali che hanno interessato diversi Paesi latino-americani, a partire dalla Costituzione del 2009 dello Stato Plurinazionale della Bolivia, che teoria e prassi confermano che la ricerca di una *governance* del fenomeno della globalizzazione passa necessariamente per l'affermazione di una concezione plurale ed innovativa del principio di autodeterminazione dei popoli che da potenziale minaccia alla integrità territoriale degli Stati e causa percepita dei conflitti per l'accaparramento delle risorse deve tramutarsi in un antidoto giuridico ad ogni forma di neocolonialismo e nella base della convivenza all'interno degli Stati multinazionali.

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, par. 231.

<sup>15</sup> *Ibidem*, par. 232.